



COMUNE DI NURAMINIS

Provincia del Sud Sardegna

Web: www.comune.nuraminis.ca.it - protocollo.nuraminis@legalmail.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 28-12-2018	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS 19.08.2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017 N.100 - APPROVAZIONE
---------------------------------	--

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventotto** del mese di **dicembre** regolarmente convocato alle ore **16:00** nella Sede - Aula Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica** in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione.

Sono presenti:

Pisano Mariassunta	P	Loi Mario	P
Farris Irene	P	Zonca Davide	P
Frongia Mario	P	Anni Stefano	P
Podda Enrico	P	Piga Michele	P
Podda Roberta	P	Cappai Paolo	A
Porru Giorgio	A	Cocco Katia	P
Pillosu Giorgio	A		

risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Simone Pietro Loi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Pisano Mariassunta, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione dichiara aperta la seduta.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

- RILEVATO CHE

- per effetto dell'art.24 del predetto T.U.S.P. , entro il 30 settembre 2017, il comune ha provveduto con delibera n.29 del 29.09.2017 ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quali devono essere alienate ;

- L'ente ha provveduto ad inserire i dati attraverso l'applicativo delle Partecipazioni nel Portale del tesoro in data 30.10.2017;

- la predetta ricognizione straordinaria costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato nell'anno 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190;
- con atto n.32 del 02.10.2018 il consiglio ha provveduto ad effettuare l'integrazione delle partecipazioni indirette alla delibera del C.C. n.29 del 29.09.2017;

PRESO ATTO CHE la presente nuova ricognizione delle partecipazioni del Comune dirette ed indirette costituisce un aggiornamento della precedente, che tiene conto delle novità finora intervenute;

ACCERTATO CHE

- le partecipate dirette comunali al:

C.I.S.A. – Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale, Consorzio costituito ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267 del 2000, per la gestione di funzioni amministrative e servizi pubblici in forma associata, attualmente relativi al Servizio di Igiene Urbana, per la quota di partecipazione diretta dell'8,07 %;

EGAS - Ente di Governo dell'Ambito di Sardegna, per la gestione a livello di ATO regionale del servizio idrico integrato, con quota di partecipazione - pari allo 0,0016483 % del capitale sociale complessivo svolge le funzioni di controllo e garantisce la certezza dei tempi di erogazione delle risorse mentre Abbanoa supervisiona le procedure e, una volta completate le opere previste nell'intervento, le prenderà in gestione e le metterà in esercizio. **Abbanoa**. è quindi il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.); Abbanoa SpA, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna. Quota di partecipazione pari al 0.02521128 %;

- le società partecipate assolvono la funzione di gestire servizi pubblici essenziali a rilevanza economica (SIEG) a rete, quale il servizio idrico integrato e di igiene urbana;
- in particolare l'EGAS – Ente di Governo dell'Ambito di Sardegna costituito ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 4 del 04.02.2015 per l'esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi esclusivamente civili, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue, provvede alla programmazione ed al controllo della gestione dei servizi medesimi;
- il CISA svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente occupandosi della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi di Igiene urbana della

gestione e della raccolta dei rifiuti solidi urbani a livello sovracomunale, al fine di realizzare economie di scala e rendere il servizio più efficiente;

- **Le partecipate indirette**

Cisa service srl

La società è stata costituita con deliberazione di assemblea consortile n.36 del 06.12.2002 in forma di società per azioni e successivamente nell'anno 2013, trasformata in società a responsabilità limitata .

I compiti della Società sono quello di conduzione dell'impianto di compostaggio e di depurazione

La proprietà di detti impianti e le autorizzazioni alla gestione sono in capo al consorzio CISA .

CONSIDERATO CHE

si è provveduto ad effettuare una ricognizione e valutazione della sussistenza istituzionale al mantenimento o meno delle partecipazioni societarie tenendo conto dei principi di cui al D. Lgs. n. 175/2016, e dall'analisi delle modeste partecipazioni societarie del Comune di Nuraminis emerge che esse sono conformi ai principi di cui all'art. 4, comma 2, lett. A, D. Lgs. n. 175 del 2016;

RILEVATO CHE dette partecipazioni sono correlate allo svolgimento di attività di competenza dell'ente, necessarie al perseguimento degli interessi prioritari per la Pubblica Amministrazione locale nonché di pubblica utilità;

CONSIDERATO CHE

EGAS è un A.T.O. obbligatorio tra Enti Locali per la gestione idrica integrata, e CISA, pur non essendo un consorzio obbligatorio, gestisce anch'esso un servizio di rilevanza essenziale per i cittadini;

CONSIDERATO CHE:

l'esistenza delle sopra richiamate partecipate permette lo svolgimento di servizi pubblici essenziali diretti alla popolazione locale, che non potrebbero essere svolti altrimenti direttamente dall'Amministrazione Comunale con i propri uffici in, quanto, di fatto, non verrebbe garantita l'efficienza del servizio e la razionalizzazione delle spese pubbliche locali;

la gestione dei servizi attraverso le partecipate garantisce il miglioramento qualitativo dei medesimi nonché il contenimento dei costi;

CONSIDERATO CHE:

- la diretta partecipazione economica del Comune di Nuraminis nell'Ente di Governo dell'Ambito di Sardegna è determinata dalla necessità di esercitare concretamente il controllo analogo sull'espletamento dei propri servizi da parte di detta partecipata;
- detti servizi costituiscono servizi pubblici locali, essenziali e fondamentali, di interesse - generale e rientranti nel livello di competenza locale come richiesto dall'art. 4 comma 2, lett. a) del TU n. 175 del 2016 per il mantenimento della partecipazione;

TENUTO CONTO che per le partecipazioni indirette detenute da Società nei confronti delle quali non si determina per il comune di Nuraminis il controllo ai sensi dell'art. 2359 cc, le scelte in ordine al mantenimento della partecipazione di secondo livello devono essere assunte e mediate per il tramite dell'assemblea dei soci o, laddove presenti per il tramite degli appositi organismi parasociali di cui i soci sono dotati (Consorzio CISA di Serramanna per il Cisa service srl);

RITENUTO per quanto sopra di invitare l'assemblea dei Soci del Consorzio CISA a promuovere o attivare la verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in società di secondo livello con particolare riguardo agli oggetti sociali e finalità di queste ultime e al loro andamento economico evidenziando eventuali situazioni di non conformità per permettere l'adozione di provvedimenti eventualmente necessari;

VISTO CHE competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 ed art.10, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - ♣ partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - ♣ società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - ♣ partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - ♣ partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - ♣ partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - ♣ necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - ♣ necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: *“il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.*

Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: “... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quoted”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata

(alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).

È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A e B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE SONO STATI RESI I SEGUENTI

PARERI:

Parere di regolarità tecnica amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina della regolarità amministrativa approvato con Del. C.C. n. 1 del 1.02.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Responsabile dell'Area n. 3, ing. Michele Melis , giusto Decreto Sindacale n.6/2018, esprime parere favorevole sulla presente proposta attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento Comunale di Contabilità come modificato dalla Del. CC n. 1 del 1.02.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Responsabile dell'Area n. 2, Dott.ssa Valeria Serici, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n. 6/2017, esprime parere favorevole sulla presente proposta attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto del Comune che prevede la promozione del territorio e delle forme partecipate;

TUTTO ciò premesso e considerato;

RITENUTO di dover provvedere in merito, come da dispositivo;

RICHIAMATO il Consiglio alla votazione, espressa in forma palese, accerta il seguente esito:

Presenti n°10

Votanti n° 10

Favorevoli n° 10

Contrari n° 0

Astenuti n° 0

La proposta è accolta.

Subito dopo, richiamato con separata votazione, data l'urgenza, a dare l'immediata esecutività all'atto, così si esprime:

Presenti n° 10

Votanti n° 10

Favorevoli n° 10

Contrari n° 0

Astenuti n° 0

La proposta è accolta

VISTI gli esiti delle votazioni

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la ricognizione ordinaria al 31/12/2017 delle società in

cui il Comune di Nuraminis detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A e B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **DI PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- **DI PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- **DI PUBBLICARE** , ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 D.Lgs. 150/2009), in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Mariassunta Pisano

Segretario Comunale
F.to Dott. Simone Pietro Loi

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 E SS.MM.II (artt. 49 e 147 del TUEL come modificati dal DL 174/2012, convertito in L. 213/2012)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA\ AMMINISTRATIVA

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Michele Melis

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D.ssa Valeria Serci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 7 del Registro Pubblicazioni

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 02-01-2019 al 17-01-2019 ai sensi e per gli effetti di cui all' art.30 comma 1 della L.R. n. 38/94 e ss.mm.ii, nonchè nel sito Istituzionale dell 'Ente accessibile al pubblico (art.32, comma 1, L.18/06/2009 n. 69 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 33/2013)
Contestualmente all'affissione all'Albo è trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.30 , comma 4, L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.

Nuraminis , li 02-01-2019

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Simone Pietro Loi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-12-2018.

IL Segretario Comunale
F.to Dott.Simone Pietro Loi

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata per il

Il Funzionario